



# Provincia di Benevento

<b>OGGETTO:</b>	<b>Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 - sentenza n. 117/2026 emessa dal Tribunale di Benevento nel procedimento n. R.G. 2641/23 vertente tra "omissis c. Provincia di Benevento" (partita debitoria n. 11/2026)</b>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 170 del 06/05/2026

### SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali

#### PREMESSO che:

- con ricorso ex art. 22 e ss. I. n. 689/1981 ritualmente depositato, [REDACTED] proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. prot. 17170 del 5/7/2023 della Provincia di Benevento, notificatagli in data 7/7/2023, con cui gli era ingiunto il pagamento della somma di € 300,00 per la violazione dell'art. 192, co. 1, d.lgs. n. 152/2006 (divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo). Pertanto, chiedeva l'annullamento della suddetta ordinanza-ingiunzione.
- il procedimento veniva iscritto al n. R.G. 2641/23 del Tribunale di Benevento – I Sezione Civile;
- si costituiva in giudizio la Provincia di Benevento, la quale eccepiva: che i militari avevano trovato il suddetto veicolo in evidente stato di abbandono, privo di motore e targa, pertanto qualificabile quale rifiuto; che la carcassa rientrava nella categoria di rifiuto, qualificabile ai sensi dell'art. 183 del medesimo decreto, come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi." Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
- il giudizio di gravame veniva definito con sentenza n. 117/2026 pubblicata il 27.01.2026 con cui il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione - così provvede: «a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 17170 del 5/7/2023, della Provincia di Benevento; b) condanna parte resistente alla refusione delle spese in favore di parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario, che si liquidano in complessivi € 462,00, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario».

**CONSIDERATO** che, giusto quanto innanzi, la Provincia di Benevento è stata riconosciuta debitrice degli importi riconosciuti nella sentenza di cui al procedimento come sopra dettagliato;

#### VISTO :

- l'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone che "1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato

*l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761) 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.*

#### **RICHIAMATO :**

- l'orientamento prevalente della Corte dei Conti, che *rimarca* – in via generale - *la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel in particolare per la lettera a) sentenze esecutive, specificando che in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio* (Corte dei Conti, deliberazione n. 27/Sez. Autonomia/2019);
- il principio più volte espresso dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ammette la possibilità per l'ente locale, al fine di evitare l'esposizione ad inutili aggravii di spesa eventualmente derivanti dall'avvio di procedure esecutive a danno, di procedere al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive, salvo poi l'obbligo di procedere, comunque, al riconoscimento del debito fuori bilancio determinatosi (Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005 del 23.02.2005);

#### **CONSIDERATO** che.

- trattasi di sentenza esecutiva da cui derivano oneri a carico di questa Amministrazione Provinciale, riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00 e s.m.i.;
- il debito in parola costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni giusto quanto innanzi ricordato;

**RITENUTO NECESSARIO** dare avvio alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) T.U.E.L., mediante la predisposizione della proposta di delibera consiliare;

**PRECISATO** che in considerazione dell'intervenuta notificazione della sentenza (prot. n. 2136 del 28.01.2026) e del decorso dei termini di legge ai sensi dell'art. 194 TUEL., si formula la presente proposta al fine di consentire l'avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L. ed evitare eventuali ed ulteriori azioni esecutive in danno dell'Ente, anche in considerazione della nota dell'Avvocatura prot. n. 4764 del 24.02.2026.

**ACQUISITO** il parere reso dal procuratore costituito in giudizio per la Provincia di Benevento, Avv. Giuseppe Marsicano sulla non opportunità / non convenienza circa l'appellabilità e l'impugnazione della sentenza di che trattasi, acquisito al prot. n. 4764 del 24.02.2026;

**PRECISATO** che la richiesta formulata dai Servizi Legali, giusta nota prot. n. 7821 del 27.03.2026 - con cui si chiedeva la predisposizione della scheda di dettaglio per la partita debitoria di che trattasi oltre che di precisa relazione istruttoria – rimaneva inesa;

**ACCERTATO** che la spesa complessiva di € 674,11, come sopra meglio specificata ed indicata, trova sul capitolo 3833 del redigendo Bilancio di Previsione, che presenta la dovuta disponibilità;

**DATO ATTO** che è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett.b) del TUEL, a cui è subordinata l'adozione del presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di procedere** al riconoscimento della somma come sopra specificata e descritta, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla sentenza n. 117/2026 pubblicata il 27.01.2026 con cui il Tribunale di Benevento - I Sezione Civile, nel procedimento recante n. R.G. 2641/23 vertente tra "██████████" c. Provincia di Benevento".
2. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
3. **di dare atto** che, prima della approvazione da parte del Consiglio Provinciale, è necessario acquisire il parere dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett.b) del TUEL.
4. **di dare atto** che le risorse finanziarie pari ad € **674,11** sono disponibili sul capitolo 3833 del redigendo Bilancio di Previsione - esercizio 2026.
5. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
6. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
7. **di rendere** la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

Benevento, lì 06/05/2026

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
ABITABILE ALFONSO

**Il Responsabile del Servizio**  
Arch. Giancarlo Corsano